

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 138/20/2011

Udienza: 14 ottobre 2011

A seguito della rideterminazione dei ricavi e del volume di affari relativi all'anno di imposta 2004 l'Agenzia delle entrate Ufficio di Milano 4 emetteva avviso di accertamento per maggiori Irpef, Iva e Irap per complessivi €. 4.392,00 oltre a sanzioni e interessi a carico del signor Ma. Ma. esercente "Commercio ambulante e fisso di generi ortofrutticoli".

Dopo un fallito tentativo di accertamento con adesione il contribuente presentava ricorso alla CTP di Milano assumendo che aveva adeguato il proprio reddito a quello risultante dagli studi di settore proprio per evitare l'azione di accertamento dell'Amministrazione finanziaria e che la ricostruzione operata dall'Ufficio era avvenuta in modo acritico.

L'Ufficio, costituitosi in giudizio, ribadiva, fra l'altro, che l'accertamento prendeva le mosse dalla grave incongruenza tra il reddito dichiarato e quello normalmente ritraibile dalla specifica attività svolta.

Con sentenza 379/47/09 del 20 novembre 2009 la CTP di Milano rilevava fondate le doglianze della parte ricorrente e accoglieva il ricorso.

L'Ufficio di Milano 4 dell'Agenzia delle entrate presenta appello a questa CTR avverso la predetta sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 39 del DPR 600/1973, 2697, 2702, 2711 e 20729 c.c. nonché 109, comma 5 del TUIR per irragionevole motivazione sui punti decisivi e controversi. I giudici prime cure avrebbero accettato le giustificazioni del contribuente relativamente allo scostamento tra i ricavi dichiarati e i maggiori ricavi accertati senza il necessario approfondimento a differenza dell'Ufficio che in sede del tentativo di accertamento con adesione ha valutato attentamente le circostanze addotte dal contribuente. Continua l'Ufficio precisando che secondo l'orientamento della Cassazione, "in tema di accertamento delle imposte sui redditi la presenza di scritture contabili formalmente corrette non esclude la legittimità dell'accertamento analitico-induttivo del reddito d'impresa quando la stessa contabilità possa considerarsi inattendibile. Conclude l'appello chiedendo in via principale e nel merito l'integrale riforma della sentenza appellata e per l'effetto, la piena legittimità e validità dell'avviso di accertamento contestato con favore di spese, diritti e onorari.

Si costituisce il contribuente che ritiene assolutamente legittima e ben motivata la sentenza dei primi giudici che avevano accolto totalmente il proprio ricorso riconoscendo valide le ragioni in esso esposte. Unitamente alla costituzione in giudizio è presentato appello incidentale senza però precisarne il petitum. Il contribuente conclude chiedendo che questa CTR in via principale voglia confermare integralmente la sentenza di primo grado con vittoria di spese. L'appello del contribuente presenta aspetti positivi per cui merita accoglimento. Circa l'operato dell'ufficio sotto il profilo formale questo Collegio non ha nulla da eccepire sussistendo i presupposti di legge per il ricorso allo strumento analitico-induttivo per la ricostruzione reddituale mediante l'applicazione della media ponderata. Ciò non toglie che sotto il profilo sostanziale le argomentazioni del contribuente sono convincenti in quanto si ritiene che sono state fornite prove, sia in prima istanza che nel presente appello, sull'inattendibilità della ricostruzione dell'Ufficio. Non si è tenuta nella dovuta considerazione la peculiarità dell'attività svolta dal contribuente ("Commercio ambulante e fisso di generi ortofrutticoli") attività caratterizzata da un continuo fluttuare

del margine "prezzo d'acquisto e prezzo di vendita" dovuto ai capricci del mercato, reperimento e conservazione della merce. ecc..

Si sottolinea inoltre che l'adeguamento operato dal contribuente del reddito dichiarato a quello ricavabile dagli studi di settore sta a dimostrare che la ricostruzione analitico-induttiva operata dall'Ufficio nel caso specifico non rispecchia adeguatamente la realtà economica del contribuente per cui l'accertamento risulta iniquo.

Si conviene per la compensazione delle spese tra le parti in quanto è innegabile che l'operato dell'Ufficio sia formalmente ineccepibile, ma che il risultato non collima sostanzialmente con la realtà.

P.Q.M.

la Commissione conferma la sentenza impugnata. spese compensate.